

## REGOLAMENTO FONDI INTERNI BG anno costituzione - anno scadenza

# Art. 1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Contraente in base alle Condizioni di Polizza, la Compagnia ha costituito dei Fondi Interni, ciascuno suddiviso in quote, ai quali collegare direttamente, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174, le prestazioni del contratto.

Ciascun Fondo Interno è contraddistinto dalla sigla BG, seguita dall'indicazione dell'anno di costituzione e di scadenza. Ogni Fondo Interno ha pertanto durata specifica.

Ciascun Fondo Interno è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

### Art. 2 - Obiettivo dei Fondi Interni

Lo scopo della gestione di ciascun Fondo Interno è di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono compatibilmente con l'obiettivo di protezione del capitale investito.

Poiché l'obiettivo principale del Fondo è la protezione del capitale investito si ritiene che il benchmark non sia parametro di riferimento significativo per la valutazione gestionale di ciascun Fondo, ma si considererà la volatilità annua media attesa.

Durata residua del Fondo (in anni)	Volatilità annua attesa ( in %)	Profilo di rischio
1-3	0 a 3 escluso	Basso
4-12	da 3 a 8 escluso	Medio basso
13-23	da 8 a 15	Medio

Il profilo di rischio associato a ciascun Fondo Interno è variabile a seconda della durata del Fondo stesso in quanto, il meccanismo di protezione prevede l'investimento in attivi di natura obbligazionaria, volti ad assicurare la protezione, ed aventi durata comparabile con quella del fondo: minore è la durata maggiore è la quota degli attivi in oggetto riducendo pertanto la quota azionaria avente profilo di rischio più elevato.

#### Art. 3 - Caratteristiche dei Fondi Interni

Gli investimenti delle risorse affluite ai Fondi Interni rientrano nelle categorie di attività previste dalla sezione 3 della Circolare ISVAP n.474/D del 21 febbraio 2002 per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art.30, comma I, D.Lgs. 17 marzo 1995, n.174. La Società utilizza un modello di gestione volto a proteggere il valore del capitale, adeguando l'asset allocation tra investimenti di tipo obbligazionario/monetario ed azionario in funzione delle condizioni di mercato e della durata residua del fondo.

Il fondo pertanto appartiene alla categoria dei fondi flessibili.

Il fondo investe i premi conferiti secondo quanto indicato nella tabella:











Classi di attività	Min-max
Liquidità/Monetario	0% - 20%
Obbligazionario	0% - 100%
Azionario	0% - 90%

Gli investimenti sono effettuati secondo quanto stabilito dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare Isvap 551/D del 1º marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente nell'area EMU per la parte obbligazionaria e nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle aree Europa, USA e Pacifico per la parte azionaria. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di società dei sopra citati Paesi anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico.

Gli investimenti vengono pertanto effettuati sia in strumenti finanziari denominati in euro, sia in valuta estera. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

Gi investimenti hanno ad oggetto, per la parte obbligazionaria, prevalentemente titoli di Stato o enti sovranazionali ed altri emittenti con rating investment grade e duration congruente con la durata residua del fondo; per la parte azionaria prevalentemente OICR.

La società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Potranno essere utilizzati OICR armonizzati e non armonizzati, nei limiti previsti dalla normativa, di tipo azionario, obbligazionario e monetario, il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento. L'investimento complessivo in OICR potrà anche assumere un carattere prevalente rispetto al patrimonio del fondo.

La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito nelle circolari Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 e 551/D del 1 marzo 2005.

La Società ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a tale gruppo. La Società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

La Società si riserva la facoltà di affidare l'attività di Asset Allocation e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Società nei confronti degli assicurati. La società esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

### Art. 4 - Valutazione del patrimonio dei Fondi Interni e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'art. 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.



www.alleanza.it







## Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare;
- altre attività tra cui:
  - o il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
  - o tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;
  - o gli eventuali crediti di imposta maturati, che verranno cumulati ed eventualmente liquidati a fine esercizio;
  - o le eventuali commissioni retrocesse dai gestori di fondi o di altri proventi ricevuti in virtù accordi con soggetti terzi.

Tra le passività rientrano, tra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:

- interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del fondo;
- commissioni di gestione;
- spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi Interni sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno. Il

valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei corrispondenti strumenti finanziari;
- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.

Le passività sono valutate al valore nominale.

Tutti i Fondi sono ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote di ciascun Fondo Interno non viene distribuito.

La valorizzazione della quota avviene settimanalmente, il giovedì.



www.alleanza.it







Il valore unitario di ogni singola quota di ciascun Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno, per le prime tre settimane di operatività, viene stabilito in 10€.

La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo sul sito Internet della Società www.bgvita.it.

# Art. 5 - Spese a carico dei Fondi Interni

Le spese a carico di ciascun Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione fissate nella misura del 2,5%, su base annua, per le parti del fondo investite in strumenti finanziari diversi dagli OICR collegati. Per le parti investite in OICR collegati, la Società applica esclusivamente le commissioni per il servizio di asset allocation e l'amministrazione dei contratti pari al 2% escludendo pertanto le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR collegati;
- commissione di gestione per le diverse linee di OICR del valore massimo dell' 1,9%;
- commissione di over performance del valore massimo del 2% della differenza tra l'incremento del valore della quota e la variazione dell'indice di riferimento dell'OICR, indicato sul regolamento dello stesso OICR;
- costo per la garanzia del caso morte pari allo 0,05% del patrimonio lordo del fondo;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione dei Fondi Interni;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi Interni;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Sono a carico della Società tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo. Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

### Art. 6 - Liquidazione anticipata dei Fondi Interni

La Società, nell'interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare uno o più fondi interni in anticipo rispetto alla loro data di scadenza.

Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio/gli investimenti del fondo risultasse non sufficiente per garantire un'ottimizzazione dei risultato dello stesso fondo. In tal caso, con effetto 31 dicembre dello stesso anno, il valore delle attività del Fondo interno in liquidazione viene trasferito ad un altro fondo interno avente la stessa data di scadenza e profilo di rischio analogo.









# Art. 7 - Modifiche del Regolamento dei Fondi Interni

Eventuali modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa vigente o da mutati criteri gestionali, solo se favorevoli agli assicurati, saranno notificate all'ISVAP e pubblicate sul sito della Società <a href="https://www.bqvita.it">www.bqvita.it</a>; le stesse verranno depositate presso la Direzione della Compagnia.

### Art. 8 - Fusione tra i Fondi Interni

La Società si riserva di istituire in futuro ulteriori Fondi Interni.

È prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Compagnia con caratteristiche similari al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni.

L'operazione di fusione, preannunciata al Contraente e all'Isvap con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla sua decorrenza, è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del Fondo incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione. La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.

### Art. 9 - Rendiconto e revisione contabile

La società dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione dei Fondi secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

I rendiconti della gestione dei Fondi Interni sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che attesta la rispondenza della gestione dei Fondi Interni al presente Regolamento e l'esatta valorizzazione delle quote.





